

**OGGETTO: Convenzione tra Camera di Commercio di Ferrara e Unioncamere per la realizzazione di un programma settoriale di vigilanza sulla corretta etichettatura energetica dei prodotti connessi all'energia (frigoriferi ad uso domestico) - Anno 2021**

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE**

PREMESSO che il Ministero dello Sviluppo economico esercita le funzioni di autorità nazionale di vigilanza sulla sicurezza, conformità ed etichettatura di composizione dei prodotti alle disposizioni previste nelle normative settoriali vigenti;

TENUTO CONTO che il Ministero dello Sviluppo economico si avvale della collaborazione delle Camere di commercio per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulla sicurezza, conformità ed etichettatura di composizione dei prodotti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 112/1998, dell'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge n. 580/1993, e successive modificazioni, nonché delle normative settoriali vigenti;

CONSIDERATO che Unioncamere ha il compito di curare e rappresentare gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del Sistema Camerale italiano ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 580/1993, e successive modificazioni;

ATTESO che il Ministero dello Sviluppo economico stipula con Unioncamere protocolli d'intesa e convenzioni per definire ed attuare piani integrati di vigilanza del mercato;

RILEVATO che suddetti piani comprendono sia lo svolgimento di attività di controllo - a cura delle Camere di commercio - che attività generali e di supporto, a cura dell'Unioncamere e dirette a fornire strumenti operativi che agevolino gli Enti camerali nello svolgimento delle funzioni di vigilanza del mercato, nonché a favorire una maggiore competenza del personale camerale e l'uniformità di comportamenti ispettivi e sanzionatori;

TENUTO CONTO che la duratura collaborazione tra il Ministero dello Sviluppo economico ed il sistema camerale sul tema della vigilanza del mercato è risultata efficace in termini di innalzamento della tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e di garanzia di un mercato più trasparente e concorrenziale per le imprese;

RICHIAMATA la nota di Unioncamere del 16 aprile 2021 - prot. n. 10785/U con la quale veniva proposto alla Camera di Commercio di Ferrara la partecipazione al programma settoriale di vigilanza sulla corretta etichettatura di alcuni prodotti connessi all'energia;

TENUTO CONTO della nota di riscontro del 21 aprile 2021 - prot. n. 9219 con la quale la Camera di Commercio di Ferrara manifestava l'interesse ad aderire all'iniziativa;

PRESO ATTO che il termine per la sottoscrizione della convenzione è il 28 maggio 2021;

TENUTO CONTO che ai fini della realizzazione delle attività previste dalla Convenzione, viene riconosciuto alla Camera di Commercio di Ferrara un rimborso massimo pari ad euro 22.084,00, così ripartito:

- rimborso massimo per l'acquisto e le spese di spedizione (ai fini dei controlli documentali e delle analisi di campione) di n. 4 tipologie di frigoriferi per uso domestico, euro 4.000,00 IVA compresa;
- rimborso forfettario per n. 1 ispezione, euro 500,00;
- rimborso massimo per i controlli documentali e le analisi di campione svolte dal laboratorio accreditato, euro 17.584,00 IVA compresa;

VISTA la legge n. 580/1993 recante "Riordinamento delle Camere di commercio", come modificata dal decreto legislativo n. 23/2010;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005 recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";

VISTO il decreto legislativo n. 219/2016 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge n. 124/2015 per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio";

VISTO il decreto legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, che, all'articolo 61:

- comma 1, prevede che, al fine di semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio di cui all'articolo 10 della legge n. 124/2015, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo n. 219/2016, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, si concludano con l'insediamento degli organi della nuova Camera di commercio entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
- comma 2, prevede che:
  - ad esclusione del Collegio dei Revisori dei conti, gli Organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del decreto decadano dal trentesimo giorno successivo alla predetta data;
  - il Ministro dello Sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomini un commissario straordinario;

VISTO il decreto del 17 dicembre 2020, con il quale il Ministro dello Sviluppo economico ha nominato il Commissario straordinario di questa Camera di commercio;

CONSIDERATO che al Commissario straordinario sono conferiti tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta camerale per assicurare la continuità e la rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi Organi;

VISTE le determinazioni del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio camerale n. 1 e n. 2 del 29 dicembre 2020, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, la relazione previsionale e programmatica e il progetto di preventivo economico per l'esercizio 2021;

RICHIAMATA, altresì, la determinazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta camerale n. 13 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato assegnato al Segretario Generale il budget direzionale per l'anno 2021, che al conto 33024 presenta adeguata disponibilità salvo storno di pari importo dal conto 330001, in attesa di definire le opportune variazioni nei proventi e negli oneri di parte corrente, in occasione dell'aggiornamento al Preventivo economico 2021;

SENTITO, al riguardo, il Segretario Generale dell'Ente;

VISTO lo Statuto di questa Camera di Commercio;

### **d e t e r m i n a**

- di aderire alla Convenzione con Unioncamere finalizzata alla realizzazione di un programma settoriale di vigilanza sulla corretta etichettatura energetica di prodotti connessi all'energia, in particolare di frigoriferi ad uso domestico di cui al documento allegato (allegato 1) alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di utilizzare, a tal fine, euro 22.084,00 del sottoconto 330024 del budget Segretario Generale 2021 che presenta adeguata disponibilità, salvo storno di pari importo dal conto 330001, in attesa di definire le opportune variazioni nei proventi e negli oneri di parte corrente, in occasione dell'aggiornamento al Preventivo economico 2021 e al budget direzionale 2021;
- di conferire mandato al Segretario Generale per l'adozione degli atti e il compimento di quanto altro necessario per l'esecuzione della Convenzione;
- di assicurare al presente provvedimento immediata esecutività, in considerazione di quanto previsto dalla vigente normativa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Paolo Govoni  
(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)

IL SEGRETARIO GENERALE  
Mauro Giannattasio  
(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)



## CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA SETTORIALE DI VIGILANZA SULLA CORRETTA ETICHETTATURA ENERGETICA DEI PRODOTTI CONNESSI ALL'ENERGIA.

### TRA

L'Unione Italiana delle Camere di commercio in seguito denominata "Unioncamere", avente sede legale in P.zza Sallustio n° 21 – Roma, P.I. 010000211001, rappresentata dal Segretario Generale Dr. Giuseppe Tripoli, nato a Randazzo (CT) il 30/11/1959, cod. fis. TRPGPP59S30H175T

*da una parte*

### E

La Camera di commercio, industria, artigianato e Agricoltura di Ferrara in seguito denominata "Camera di commercio", avente sede legale in via Borgoleoni, 11 - Ferrara, P.I. 00292740388 rappresentata dal Segretario generale Dr. Mauro Giannattasio, nato a Salerno il 13/03/1969, cod. fis. GNNMRA69C13H703G

*dall'altra parte*

### VISTO

- il regolamento 9 luglio 2008 n. 765/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, come modificato dal regolamento 20 giugno 2019 n. 2019/1020/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento 4 luglio 2017 n. 2017/1369/UE del Parlamento europeo, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE;
- il regolamento 11 marzo 2019 n. 2019/2014/UE. Regolamento delegato della Commissione, che integra il regolamento n. 2017/1369/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato n. 1061/2010/UE della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione;
- il regolamento 1 marzo 2012 n. 392/2012/UE. Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico;
- il regolamento 11 marzo 2019 n. 2019/2016/UE. Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento 2017/1369/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato n. 1060/2010/UE della Commissione;
- il regolamento 1 ottobre 2013 n. 65/2014/UE. Regolamento delegato della commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico;
- il decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 104, attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i. Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

### PREMESSO CHE

- l'art. 18 del regolamento n. 765/2008/CE impone agli Stati Membri di dotarsi di programmi generali e settoriali di vigilanza del mercato al fine di garantire la circolazione, nel mercato europeo, di prodotti conformi ai requisiti stabiliti nelle pertinenti normative comunitarie di armonizzazione e che non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;
- l'art. 4 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 104, assegna le funzioni di autorità di vigilanza del mercato al Ministero dello sviluppo economico (di seguito *Ministero*), il quale si avvale della collaborazione delle Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'articolo 2 lett. c) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, s.m.i.;
- l'art. 13, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 104, stabilisce che il Ministero esercita le funzioni di vigilanza di cui all' articolo 4 organizzando controlli della conformità dei prodotti oggetto del richiamato decreto e del pertinente atto delegato e, a tale fine, disponendo il prelievo, presso il fornitore o distributore, di campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformità ed esigendo dalle parti interessate la

fornitura di tutte le informazioni necessarie, come specificato nel suddetto decreto e nel pertinente atto delegato applicabile;

- l'art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, affida ad Unioncamere il compito di curare e rappresentare gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del Sistema camerale italiano;

#### **CONSIDERATO CHE**

- dal 2009 il Ministero, in attuazione degli adempimenti previsti nell'art.18 del Regolamento n. 765/2008/CE, stipula con l'Unioncamere convenzioni per definire ed attuare programmi di vigilanza del mercato, sia di natura generale che settoriale. Tali programmi comprendono sia lo svolgimento di attività di controllo, a cura delle Camere di commercio, che attività generali e di supporto, a cura dell'Unioncamere e con l'ausilio delle proprie società *in house* e di soggetti specializzati del Sistema camerale;
- per il 2020-2021 il Ministero ha richiesto nuovamente il coinvolgimento del Sistema camerale per la realizzazione di un programma settoriale di controllo sui prodotti connessi all'energia;
- la convenzione tra il Ministero e l'Unioncamere del 20 dicembre 2019 "*Realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti e alla tutela dei consumatori*" prevede, nell'art. 2, la realizzazione di programmi settoriali di controllo su specifiche tipologie di prodotto e presenta le necessarie disponibilità economiche, il 5 agosto 2020 il Ministero e l'Unioncamere hanno siglato un apposito piano esecutivo per definire i contenuti dei summenzionati programmi settoriali di vigilanza del mercato, tra cui rientra anche quello destinato al controllo di prodotti connessi all'energia;
- il suddetto Programma prevede risorse limitate e finalizzate allo svolgimento di un numero predefinito di controlli, pertanto l'Unioncamere - d'intesa con il Ministero - ha ritenuto opportuno coinvolgere un numero limitato di Camere di commercio sulla base di una specifica richiesta di preadesione all'iniziativa. Alla luce delle suddette considerazioni e a fronte delle preadesioni ricevute, l'Unioncamere ha prontamente elaborato il presente modello di convenzione, quale strumento di adesione delle Camere di commercio all'iniziativa programmata.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.**

##### **ART. 1. OGGETTO.**

Con la presente convenzione le Parti definiscono i rispettivi impegni, le modalità di rendicontazione e la liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione di un Programma settoriale di vigilanza del mercato finalizzato ad accertare la conformità dei prodotti connessi all'energia al Regolamento europeo "etichettatura energetica" e ai pertinenti Regolamenti delegati applicabili richiamati in premessa.

Nell'ambito del Programma è prevista la realizzazione di due tipologie di attività:

- generali e di supporto, a cura di Unioncamere e con l'ausilio delle proprie società *in house* e di soggetti specializzati del Sistema camerale;
- ispettive, a cura della Camera di commercio.

Le premesse e l'allegato formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

##### **ART. 2. ATTIVITA' GENERALI E DI SUPPORTO.**

Le attività generali e di supporto sono dirette a fornire strumenti operativi che agevolino la Camera di commercio nello svolgimento delle funzioni di vigilanza del mercato nonché a favorire una maggiore competenza del personale camerale ed un'uniformità di comportamenti ispettivi e sanzionatori.

Tali attività sono pianificate dall'Unioncamere, con l'ausilio delle proprie società *in house* e di soggetti specializzati del Sistema camerale, e consistono nella realizzazione delle seguenti azioni di supporto tecnico giuridico.

###### **a) Programma settoriale di vigilanza del mercato.**

Unioncamere, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero, predispose il Programma settoriale nazionale e definisce ed assegna la correlata programmazione locale alla Camera di commercio.

###### **b) Campionamento.**

Unioncamere, seguendo le indicazioni del Ministero, identifica le tipologie di operatori economici da sottoporre a controllo e mette a disposizione della Camera di commercio le linee guida per la predisposizione del relativo campionamento.

Unioncamere, seguendo le indicazioni del Ministero, identifica altresì le tipologie di prodotto da sottoporre a controllo e provvede alla relativa assegnazione alla Camera di commercio nella misura indicata nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

###### **c) Convenzione quadro con i laboratori accreditati.**

Unioncamere, per il tramite di Dintec, cura i rapporti convenzionali con i laboratori accreditati che intendono eseguire i controlli documentali, le analisi di campione e le eventuali analisi sulle tre unità suppletive di prodotto.

Le analisi di campione e le eventuali analisi sulle tre unità suppletive di prodotto sono svolte da soggetti in possesso dell'accreditamento per le prove specifiche da realizzare.

Tale accreditamento deve riguardare l'esecuzione di prove in conformità alle seguenti norme:

- **Lavatrice per uso domestico.**

- IEC 60456 Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance.
- **Lavasciuga biancheria per uso domestico.**
  - CEI EN 50229 Electric clothes washer-dryers for household use - Methods of measuring the performance.
  - IEC 62512 Electric clothes washer-dryers for household use - Methods for measuring the performance.
- **Asciuga biancheria per uso domestico.**
  - CEI EN 61121 Asciugabiancheria a tamburo per uso domestico - Metodi per la misura delle prestazioni.
- **Forni per uso domestico.**
  - IEC 60350-1 Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills - Methods for measuring performance.
- **Frigoriferi per uso domestico.**
  - EN 62552 'Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods' series.
  - UNI EN 153 Metodi di misurazione del consumo di energia elettrica e delle caratteristiche associate dei frigoriferi, conservatori e congelatori di utilizzo domestico e loro combinazioni.

La convenzione quadro, che prevede tra l'altro una penale in caso di mancato o tardivo adempimento, ha lo scopo di garantire tariffe agevolate e fornire un disciplinare operativo uniforme per l'esecuzione dei controlli documentali e delle analisi di campione sui prodotti oggetto della presente convenzione.

**d) Indicazioni operative.**

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, fornisce indicazioni operative per consentire lo svolgimento uniforme della vigilanza sui prodotti oggetto della presente convenzione. L'avvio dei controlli non è comunque vincolato alla messa a disposizione della totalità della documentazione operativa.

**e) Assistenza tecnico-giuridica.**

Unioncamere mette a disposizione della Camera di commercio un servizio di assistenza in back office attraverso personale esperto e servizio di posta elettronica dedicato [vigilanzamercato@unioncamere.it](mailto:vigilanzamercato@unioncamere.it)

**f) Supporto informativo.**

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, pianifica azioni di supporto informativo per l'attuazione del presente Programma.

**g) Monitoraggio e rendicontazione del Programma settoriale di vigilanza del mercato.**

Unioncamere predispose strumenti informatici per il monitoraggio e la rendicontazione del programma, anche al fine di evitare la duplicazione di controlli.

**h) Erogazione delle risorse economiche.**

Unioncamere eroga alla Camera di commercio il rimborso dei costi sostenuti, nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

La Camera di commercio si impegna a realizzare le seguenti attività generali.

**a) Programma settoriale di vigilanza del mercato.**

La Camera di commercio attua il programma settoriale secondo quanto previsto nella presente convenzione.

**b) Campionamento.**

La Camera di commercio acquisisce dall'Unioncamere le linee guida per la predisposizione del campione degli operatori economici e dei prodotti da sottoporre a controllo e procede con la sua definizione.

**c) Convenzione con i laboratori accreditati.**

La Camera di commercio affida i controlli documentali, le analisi di campione e le eventuali analisi sulle tre unità suppletive di prodotto a laboratori accreditati che abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec.

Una volta individuato il laboratorio accreditato, la Camera affida il relativo incarico, recependo quanto previsto nella Convenzione quadro tra un laboratorio accreditato e Dintec, compresa la penale in caso di mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni, che la Camera potrà richiedere mediante comunicazione scritta al Laboratorio.

La Camera può affidare le suddette tipologie di controlli anche a soggetti diversi, purché siano in possesso dell'accreditamento per le specifiche prove da realizzare e nel rapporto contrattuale sia prevista la penale in caso di mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni, che la Camera potrà richiedere mediante comunicazione scritta al Laboratorio. Inoltre, le tariffe, le modalità e i tempi di erogazione della prestazione da essi proposte devono essere in linea con i criteri, anche di natura economica, previsti nell'ambito della convenzione quadro di Dintec.

**d) Indicazioni operative.**

La Camera di commercio segue scrupolosamente le indicazioni operative per lo svolgimento omogeneo dei controlli.

**Supporto informativo.**

La Camera di commercio partecipa gratuitamente alle sessioni di supporto informativo in modalità a distanza.

**e) Monitoraggio e rendicontazione del Programma settoriale di vigilanza del mercato.**

La Camera di commercio registra tempestivamente i controlli effettuati allo scopo di condividere le informazioni in tempo reale, evitando la duplicazione di controlli e consentendo all'Unioncamere e al Ministero di monitorare le attività

progettuali e predisporre report periodici.

### **ART. 3. LE ATTIVITA' DI CONTROLLO.**

La Camera di commercio si impegna a svolgere le attività di controllo nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

L'ispezione si compone tassativamente delle seguenti tipologie di controlli:

- visivo/formale;
- documentale;
- analisi di campione;
- analisi di campione suppletive (ove necessaria).

I controlli visivo/formali sono svolti dalla Camera di commercio.

I controlli documentali, le analisi di campione e le analisi suppletive, invece, sono affidati dalla Camera di commercio a laboratori accreditati per lo svolgimento di prove rientranti nell'ambito di applicazione delle richiamate norme tecniche e che preferibilmente abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec.

Nell'ambito di ogni ispezione sono sottoposti a controllo visivo/formale, documentale e analisi di campione quattro diversi prodotti.

I controlli devono essere svolti nella misura assegnata e sui prodotti individuati nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

### **ART.4. I CRITERI DI RIMBORSO DELLE ATTIVITA' CONTROLLO.**

I controlli svolti dalla Camera di commercio sono rimborsati secondo i criteri definiti nella sottostante tabella.

*Tab. 1.*

<b>Prodotti connessi all'energia</b>	<b>Rimborso forfetario per ogni ispezione realizzata a cura della CCIAA</b>	<b>Rimborso massimo per acquisto di n. 1 prodotto e spese di spedizione ai fini dello svolgimento del controllo documentale e dell'analisi di campione (IVA inclusa)</b>	<b>Rimborso massimo per controllo documentale e analisi di campione su un prodotto (IVA inclusa)</b>	<b>Rimborso massimo per acquisto di n. 3 prodotti e spese di spedizione ai fini della eventuale analisi di campione suppletiva (IVA inclusa)</b>	<b>Rimborso massimo per eventuale analisi di campione suppletiva (IVA inclusa)</b>
<b>Lavatrice per uso domestico</b>	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 5.080,00	€ 3.000,00	€ 15.240,00
<b>Lavasciuga biancheria per uso domestico</b>	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 5.080,00	€ 3.000,00	€ 15.240,00
<b>Asciugabiancheri a per uso domestico</b>	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 5.080,00	€ 3.000,00	€ 15.240,00
<b>Frigoriferi per uso domestico</b>	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 4.396,00	€ 3.000,00	€ 13.188,00
<b>Forni per uso domestico</b>	€ 500,00	€ 560,00	€ 3.050,00	€ 1.670,00	€ 8.235,00

L'ispezione è soggetta a rimborso forfetario, pari ad euro 500,00, esclusivamente nel caso in cui siano state rispettate le modalità previste nell'art. 3, e cioè quando la Camera di commercio abbia effettuato il controllo visivo/formale, documentale e le analisi di campione su quattro diversi prodotti.

In caso di analisi suppletive, e dietro autorizzazione preventiva di spesa di Unioncamere, alla Camera di commercio verrà corrisposto il relativo rimborso secondo i parametri economici declinati nella sopraindicata tabella n. 1.

Non sono ammissibili compensazioni economiche nell'ambito delle risorse assegnate nell'allegato n. 1 della presente convenzione.

Tuttavia, nel caso in cui il preventivo di spesa dei controlli documentali, delle analisi di campione o dell'acquisto prodotti

superi il correlato limite massimo ammissibile di rimborso, la Camera di commercio ne dà tempestiva comunicazione, corredata da adeguate ragioni tecniche, ad Unioncamere.

Unioncamere, d'intesa con il Ministero e salvo disponibilità economica, valuta la richiesta e, ove ne ricorrano i presupposti, ne autorizza la spesa.

Resta fermo che non potrà essere riconosciuta alcuna spesa suppletiva, il cui impegno non sia stato preventivamente autorizzato da Unioncamere.

#### **ART. 4 BIS. CRITERI PER L'ACQUISTO DEI PRODOTTI E PER LA GESTIONE DELL'ANALISI DI CAMPIONE E DELL'EVENTUALE ANALISI DI CAMPIONE SUPPLETIVA.**

La Camera di commercio acquista una unità di modello ai fini dello svolgimento dell'analisi di campione.

La Camera di commercio richiede al fabbricante di mettere a disposizione tre ulteriori unità di prodotto oppure di accettare preventivamente l'esito dell'analisi di campione.

Nel caso in cui il fabbricante non abbia fornito un fattivo riscontro mettendo a disposizione i prodotti o non abbia comunicato l'accettazione preventiva dell'esito delle prime analisi, la Camera di commercio, dietro autorizzazione preventiva di spesa di Unioncamere, acquista tempestivamente le ulteriori tre unità supplementari di prodotto.

In attuazione del Regolamento delegato (CE) 11 marzo 2019, n. 2019/2014/UE, se i parametri misurati non rispondono ai valori dichiarati dal fabbricante, la Camera di commercio ne fornisce tempestiva comunicazione ad Unioncamere, per le opportune verifiche sulla disponibilità di risorse economiche supplementari per l'esecuzione dell'analisi di campione suppletiva.

In caso di dichiarata disponibilità di tali risorse, la Camera di commercio dispone le analisi sulle tre unità supplementari, secondo le modalità previste nelle indicazioni operative.

Qualora a seguito del completamento di tutte le prove relative alla conformità del modello non venga riscontrata alcuna non conformità ai requisiti specifici di etichettatura, la Camera di commercio si impegna a cedere, a titolo gratuito, l'unità di prodotto presso un organismo<sup>1</sup>, che ne abbia fatto preventiva richiesta e che sostenga i relativi costi di consegna.

Il campione di prodotto dovrà invece essere smaltito a cura del Laboratorio, secondo le modalità previste nelle indicazioni operative, nel caso in cui venga accertata da parte del Laboratorio stesso l'impossibilità di un suo riutilizzo.

#### **ART. 5. ATTIVITA' DI CONTROLLO SU RICHIESTA DEL MINISTERO.**

Ove necessario e dietro autorizzazione preventiva di spesa del Ministero e di Unioncamere, la Camera di commercio può effettuare ulteriori attività di vigilanza, in aggiunta e/o in sostituzione rispetto a quelle assegnate nella presente convenzione, fermo restando il rimborso integrale delle spese sostenute e rendicontate dalla Camera di commercio e nel rispetto dei criteri previsti nell'art. 3 della presente convenzione.

#### **ART. 6. MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE.**

Il versamento delle somme dall'Unioncamere alla Camera di commercio avviene con le seguenti modalità:

- 30% alla sottoscrizione della convenzione;
- 70% a saldo alla conclusione delle attività.

I trasferimenti delle risorse alla Camera di commercio sono effettuati sulla base della disponibilità delle relative somme erogate dal Ministero dello Sviluppo Economico all'Unioncamere.

#### **ART. 7. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'.**

Entro il 30 ottobre 2021 la Camera di commercio trasmette, all'indirizzo pec [unioncamere@cert.legalmail.it](mailto:unioncamere@cert.legalmail.it), la relazione finale delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute ed adeguatamente documentate tenendo conto delle indicazioni operative che Unioncamere metterà a disposizione.

#### **ART. 8. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIONCAMERE E LA CAMERA.**

Eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi concordati devono essere motivati e tempestivamente comunicati all'Unioncamere allo scopo di consentire la modifica della pianificazione nazionale delle attività. Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate alla convenzione tra l'Unioncamere e il Ministero potranno comportare modifiche alla convenzione tra l'Unioncamere e la Camera di commercio.

#### **ART. 9. DURATA.**

La presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e sino al 30 ottobre 2021, salvo proroga proposta dall'Unioncamere. Entro tale data dovranno essere effettuati i controlli assegnati e liquidate le correlate spese.

#### **ART. 10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (di seguito anche GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 le Parti

<sup>1</sup> Elenco non tassativo e non esaustivo delle categorie di soggetti:

- a) associazioni ed enti senza fini di lucro iscritti nell'apposito registro associazioni;
- b) fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica, senza fini di lucro;
- c) associazioni non riconosciute, di cui all'art. 36 C.C. che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l'assenza di finalità lucrative;
- d) organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia o all'estero per scopi umanitari.



- in qualità di Titolari autonomi ai sensi dell'art. 4, punto 7 del GDPR - si impegnano a trattare i dati personali concernenti i firmatari e i referenti della presente convenzione, ovvero acquisiti allo scopo di dare attuazione alla stessa, esclusivamente per le finalità di gestione dei connessi adempimenti amministrativi, contabili e di rendicontazione e in ogni caso in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui al richiamato GDPR. La base giuridica dei trattamenti, tenuto conto delle norme precedentemente richiamate, è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR. In particolare, ai fini dell'esecuzione delle attività di cui all'art. 2, Unioncamere potrà acquisire dati comuni e di contatto (come qualificati all'art. 4 punto 1 del GDPR) del personale camerale coinvolto nell'esecuzione della convenzione. Tali dati saranno trattati con strumenti automatizzati e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nonché in base alle vigenti disposizioni di legge, dal personale degli uffici di Unioncamere preposti all'attuazione della convenzione, per le parti di rispettiva competenza, adeguatamente formato e istruito, e da soggetti designati come Responsabili esterni dei trattamenti ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, svolte dalle Camere di commercio in forza della normativa richiamata in premessa, la Camera potrà eventualmente acquisire: a) dati personali comuni relativi ai soggetti dotati di poteri gestionali e di controllo nell'ambito dell'azienda soggetta ad ispezione, nonché del personale dedicato alle attività oggetto di verifica; b) dati giudiziari (qualificati all'art. 10 del GDPR), ovvero informazioni idonee a rivelare i provvedimenti emergenti dal casellario giudiziale, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011 e/o la qualità di imputato o di indagato, necessari all'assolvimento degli obblighi di verifica e controllo. Tali dati saranno trasmessi ad Unioncamere esclusivamente ove previsto da specifici obblighi di legge e comunque non dovranno essere trasmessi per le finalità di rendicontazione di cui all'art.6 della convenzione. Laddove per il migliore svolgimento delle attività di cui all'art. 2 vi fosse l'esigenza di condividere, nel merito, la documentazione contenente i dati personali e/o giudiziari raccolti nell'ambito dell'attività di vigilanza, la Camera avrà cura di provvedere alla loro trasmissione in forma anonima. Le Parti si danno atto che i dati raccolti in ogni caso potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati qualificati (es. Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità giudiziaria, Unioncamere) - in qualità di Titolari autonomi del trattamento - nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità previste dalla normativa vigente in materia, e comunque per esclusive ragioni di legge - e non saranno oggetto di altre tipologie di comunicazione o diffusione in ambito nazionale o UE, se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

**Per UNIONCAMERE**

Il Segretario generale (Giuseppe Tripoli)

F.to digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

**Per la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI FERRARA**

Il Segretario generale

(Mauro Giannattasio)

F.to digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

## ALLEGATO N. 1.

### LA PROGRAMMAZIONE SETTORIALE DI VIGILANZA LOCALE.

Il rimborso massimo a beneficio della Camera di commercio di Ferrara per la realizzazione della programmazione settoriale di vigilanza di cui alla sottostante tabella n. 2 è pari ad € 22.084,00.

Tab. 2 La programmazione ispettiva ed economica.

Prodotti da sottoporre a vigilanza	N ispezioni assegnate	Rimborso forfetario per l'ispezione da realizzare a cura della CCIAA	Totale rimborso massimo per l'acquisto di prodotti e le spese di spedizione, ai fini dei controlli documentali e delle analisi di campione (IVA inclusa)	Totale rimborso massimo per i controlli documentali e per le analisi di campione, svolte a cura del Laboratorio (IVA inclusa)
Figoriferi per uso domestico	1	€ 500,00	€ 4.000,00	€ 17.584,00
<b>RIMBORSO MASSIMO A BENEFICIO DELLA CAMERA</b>				<b>€ 22.084,00</b>